



# *Ministero della Salute*

IL MINISTRO DELLA SALUTE

d'intesa con

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

**VISTO** l'articolo 1, commi 594, 595, 597 e 598, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la legge 14 gennaio 2013, n. 4, recante "Disposizioni in materia di professioni non organizzate";

**VISTO** il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n.13, recante "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92";

**VISTO** l'articolo 33-*bis*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il quale prevede che il Ministero della salute, d'intesa con il Ministero dell'università e della ricerca, con apposito decreto, stabilisce le funzioni proprie degli aspetti socio – educativi della figura professionale dell'educatore socio-pedagogico;

**RITENUTO**, pertanto, di dare attuazione a quanto previsto dal citato articolo 33-*bis*, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

## DECRETA

### Art.1

(Definizione delle funzioni e del ruolo dell'educatore professionale socio-pedagogico)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 594, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e successive modifiche ed integrazioni, l'educatore professionale socio-pedagogico opera, limitatamente agli aspetti socio educativi, nei servizi socio-assistenziali e nei servizi e nei presidi socio-sanitari e della salute.
2. Il tratto specifico del ruolo della figura professionale dell'educatore professionale socio-pedagogico nei presidi socio-sanitari e della salute ai sensi del comma 1 dell'articolo 33-*bis*

del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è la dimensione pedagogica, nelle sue declinazioni sociali, della marginalità, della disabilità e della devianza.

3. Con riferimento alle attività professionali di cui al comma 2 dell'articolo 33-*bis* del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le funzioni dell'educatore professionale socio-pedagogico sono identificabili all'interno della promozione della prospettiva pedagogico-educativa, con azioni volte ad evitare o comunque a contenere le difficoltà educativo-relazionali e le povertà educative, nonché con la costruzione di percorsi formativi per il potenziamento della crescita pedagogico-educativa e dei progetti volti alla promozione del benessere individuale e sociale, in ogni caso con riferimento agli apprendimenti estrinseci all'ambito patologico e riabilitativo. Tali attività sono svolte in collaborazione con altre figure professionali.
4. In osservanza a quanto previsto dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4, le funzioni di cui al comma 3 sono espletate dall'educatore professionale socio-pedagogico senza sovrapposizioni con le attività tipiche o riservate alle professioni sanitarie di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3.

## Art. 2

### (Invarianza di oneri)

1. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non comporta oneri per la finanza pubblica.

Roma,

Il Ministro della salute

Il Ministro dell'università e della ricerca